

INPS: Visite mediche di controllo domiciliare in caso di malattia comune.

Comunicazione dell'indirizzo di Reperibilità.

Lo sai che....

Con la circolare n. 106 del 23\09\2020, l'Inps introduce un'importante novità.

Sarà disponibile d'ora in poi sul portale dell'Istituto un nuovo servizio riservato ai lavoratori del settore pubblico e privato per comunicare autonomamente in caso di malattia comune, la variazione dell'indirizzo di reperibilità, rispetto a quello precedentemente indicato. Questo nuovo canale di comunicazione tra lavoratore e INPS sostituisce le modalità finora in uso (e-mail alla casella medico-legale della struttura territoriale di competenza o mediante contact center), che tuttavia rimangono ancora valide in caso di indisponibilità del servizio telematico.

Il nuovo servizio Inps consentirà al dipendente malato di ricevere maggiore assistenza nell'eventualità di un suo trasferimento presso parenti o amici.

Per l'utilizzo del servizio è bene precisare le modalità operative e le norme che regolano l'istituto:

- ✚ Per non incorrere in sanzione va ricordato che eventuali variazioni di reperibilità devono essere comunicate dal lavoratore con la massima diligenza e tempestività possibile e, comunque prima di ogni spostamento.
- ✚ Il cittadino lavoratore, previa autenticazione ai servizi telematici Inps, può accedere attraverso la sezione dedicata **-Servizi on line\Sportello al cittadino per le VMC-**
- ✚ Ogni nuova reperibilità comunicata nell'ambito dello stesso certificato annulla la precedente, ciò limitatamente al periodo di sovrapposizione delle variazioni inviate. Vale a dire che la nuova reperibilità decorre almeno dal giorno successivo dalla comunicazione precedente.

- ✚ Affinché non si perda traccia degli indirizzi che possono essere stati utilizzati per eventuali visite mediche di controllo, le comunicazioni di reperibilità sono storicizzate nell'applicativo Inps. Anche il cittadino lavoratore potrà esercitare la funzione di monitoraggio dello storico riferito al certificato di malattia in corso di prognosi.
- ✚ In tutti i casi il datore di lavoro viene messo a conoscenza del diverso indirizzo di reperibilità comunicato dal lavoratore: in fase di richiesta di una VMC, se la comunicazione è stata effettuata prima della richiesta di visita; al momento della consultazione degli esiti, qualora il lavoratore abbia comunicato una variazione di domicilio dopo la VMC e il datore abbia acconsentito -spuntando l'apposito campo -ad inviare il controllo al diverso indirizzo fornito dal lavoratore.

È necessario che l'indirizzo sia comunicato correttamente e forniti tutti gli elementi utili alla reperibilità. Tuttavia dall'emanazione della presente circolare non sarà possibile richiedere al medico curante di richiamare il certificato telematico per variare l'indirizzo di reperibilità, sebbene ancora in corso di prognosi.

In caso di mancata esecuzione della visita di controllo per l'impossibilità di rintracciare l'indirizzo o il lavoratore, in questo caso il dipendente perde il diritto all'indennità economica correlata alla tutela previdenziale della malattia.

È onere del lavoratore controllare verificare che l'indirizzo di reperibilità comunicato all'Inps mediante certificato di malattia, sia corretto e completo in ogni sua parte, qualora in presenza di errori, il lavoratore dovrà provvedere tempestivamente alla comunicazione attraverso l'applicativo affinché si possa consentire la visita medica di controllo.

Va evidenziato che il servizio in questione non sostituisce in alcun modo gli obblighi contrattuali di riferimento da parte dei lavoratori nei confronti dei datori di lavoro (anche in caso di allontanamento temporaneo dal domicilio di reperibilità del lavoratore: per visite mediche, terapie, accertamenti sanitari o altri giustificati motivi).